



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI  
TEL. 080/5213404 - 5210843  
FAX 080/5246145  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 0336/823713  
SITO INTERNET : [www.figc-lnd-cr Puglia.org](http://www.figc-lnd-cr Puglia.org)

Stagione Sportiva 2004/2005

### Comunicato Ufficiale N° 45 del 5 maggio 2005

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 208/A DEL 21.4.2005)**

###### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PER ILLECITO SPORTIVO E AMMINISTRATIVO

Il Presidente Federale, ai sensi dell'art 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, emana il seguente provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti per illecito sportivo e amministrativo.

Per i procedimenti di prima istanza presso le Commissioni Disciplinari, i termini vengono così determinati:

- il termine di 5 giorni previsto dall'art. 37 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva viene ridotto a 3 giorni;
- il termine di 10 giorni previsto dall'art. 37 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.

Per i procedimenti di ultima istanza, presso la Commissione d'Appello Federale, avranno validità i seguenti termini e disposizioni procedurali:

a) le decisioni delle Commissioni Disciplinari potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza;

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con la richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;

c) in caso di richiesta di copia degli atti, la Segreteria della Commissione d'Appello Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione stessa nel giorno da quest'ultima fissato. Dal giorno della consegna decorrerà il termine indicato sub a) per il deposito dei motivi di gravame;

d) laddove al procedimento siano comunque interessate delle controparti:

1) se non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;

- le controparti verranno tempestivamente informate dalla Segreteria della Commissione d'Appello Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione;

- entro il termine di due giorni dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione d'Appello Federale con il mezzo più idoneo.

2) Se venga fatta richiesta di copia degli atti:

- le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale le relative ricevute;

- le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione provvedere al ritiro presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale,

- le parti appellanti, entro il terzo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione d'Appello Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro i due giorni successivi al ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;

- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione d'Appello Federale.

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 28.4.2005)**

Si pubblica, in allegato, il testo del Comunicato Ufficiale n. 4/BS, inerente l'elenco dei collaboratori periferici della L.N.D., nominati a supporto dell'attività riferita ai Campionati di Beach Soccer, da valere per l'anno solare 2005.

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 4/BS**

Si rende noto l'elenco dei collaboratori periferici della L.N.D., nominati a supporto dell'attività riferita ai Campionati di Beach Soccer, da valere per l'anno solare 2005:

- Bernabò Marco
- Borrelli Nicola Maria
- Fantini Claudio
- Giusti Massimiliano
- Nicosia Fabio
- Riva Rosario
- Spadafora Simone
- Toso Cesare
- Vavalà Luigi
- Zanerini Stefano

### **2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 28.4.2005)**

Con riferimento alla disciplina dell'obbligo di impiego dei giovani calciatori, approvata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nelle riunioni del 18 Dicembre 2003 e del 28 Gennaio 2004 - disciplina che ha generato, come noto, per la sola Stagione 2004/2005, a seguito di specifica richiesta avanzata dai singoli Comitati, la concessione di deroga al predetto impiego - giova richiamare che i Comitati, alla luce dell'atto normativo a suo tempo deliberato e successivamente emanato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 77 del 30 Gennaio 2004, non potranno beneficiare di una ulteriore deroga.

A partire dalla Stagione Sportiva 2005/2006, l'obbligo di impiego dei giovani calciatori dovrà pertanto rientrare nella disciplina a regime tracciata dal suddetto Comunicato Ufficiale e qui di seguito riportata:

<b>Stagione Sportiva</b>	<b>Serie D</b>	<b>Eccellenza</b>	<b>Promozione</b>
<b>2005/2006</b>	1 nato dall'1.1.1985	1 nato dall'1.1.1986	1 nato dall'1.1.1986
	2 nati dall'1.1.1986	1 nato dall'1.1.1987	1 nato dall'1.1.1987
	1 nato dall'1.1.1987		

I Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva generale, fatta salva l'applicazione minima della norma suindicata al fine di garantire il rispetto dell'applicazione regolamentare stabilita a suo tempo dal Consiglio Direttivo.

Si fa presente che, a partire dalla Stagione Sportiva 2006/2007, i limiti di età scatteranno automaticamente con lo scarto di una annualità, fatte salve diverse decisioni di competenza del Consiglio Direttivo di Lega.

## 2.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 29.4.2005)

### COPPA ITALIA DILETTANTI 2004 – 2005 SEMIFINALI – ANDATA

#### 1) RISULTATI GARE DEL 27-04-2005

COLOGNESE – NOVA COLLIGIANA	2 - 0
NUOVO CAMPOBASSO – REAL ALTAMURA	2 - 1

Di seguito si riporta il programma delle gare di ritorno:

#### Mercoledì 4 maggio 2005 ore 16.00 ritorno

NOVA COLLIGIANA – COLOGNESE	Campo Comunale di S.Damiano d'Asti (AT)
REAL ALTAMURA – NUOVO CAMPOBASSO	Campo Comunale "A. D'angelo" – Altamura (BA)

- OMISSIS -

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si riportano qui di seguito i nominativi dei Segretari dei Comitati Provinciali F.I.G.C.:

Comitato Provinciale Bari	Sig. Fermo Ceriotti
Comitato Provinciale Brindisi	Sig. Adriano Carriero
Comitato Provinciale Foggia	Sig. Carlo Casiello
Comitato Provinciale Lecce	Sig. Francesco Basurto
Comitato Provinciale Taranto	Sig. Italo Petrelli

### 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

## 3.2. SEGRETERIA

### 3.2.1. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

#### PROGRAMMA GARA DI FINALE REGIONALE

Sabato 7 Maggio 2005 ore 16.00 (Stado "Vito Curlo" di Fasano)

**CALCIO CAPURSO – NOVOLI**

#### MODALITA' TECNICHE

Due tempi regolamentari. Qualora dopo i tempi regolamentari le due squadre si trovassero a parità di punteggio, saranno disputati due tempi supplementari di 15' cadauno. Perdurando ulteriormente la situazione di parità la squadra vincente sarà determinata con i tiri di rigore eseguiti nel rispetto della regola 7.

**La gara sarà diretta da Terna arbitrale**

#### **DISCIPLINA SPORTIVA - UTILIZZAZIONE CALCIATORI**

**Si confermano le disposizioni valide nel campionato Regionale Juniores, stagione sportiva 2004/2005, riportate sui precedenti Comunicati Ufficiali.**

## 3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI DOMENICA 08 MAGGIO 2005

### **CAMPIONATO ECCELLENZA**

**Girone Unico:** la gara **CASARANO S.P.A. - A.TOMA** avrà luogo sul Campo Comunale di Casarano, con inizio alle ore **17.30**.

la gara **FRANCAVILLA CALCIO - SURBO** è anticipata a **Sabato 07 Maggio 2005** ed avrà luogo sul **Campo Comunale di Manduria**, con inizio alle ore **16.00**.

la gara **PRO TREPUSZI - VICTORIA LOCOROTONDO** è anticipata a **Sabato 07 Maggio 2005** ed avrà luogo sul Campo Comunale "Vittorio" di Trepuzzi, con inizio alle ore **16.00**.

la gara **SAN GIORGIO APRICENA - LUCERA CALCIO** è anticipata a **Sabato 07 Maggio 2005** ed avrà luogo sul Campo Comunale Stadio del Marmo di Apricena, con inizio alle ore **16.00**.

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

**Girone A:** la gara **ALTAMURA S.R.L. - MINERVINO MURGE** avrà luogo sul Campo Comunale di Altamura, con inizio alle ore **16.30**.

la gara **ATLETICO CONVERSANO - PRO GIOIA** avrà luogo sul Campo Comunale "P. Lorusso" Erb. Sint. di Conversano, con inizio alle ore **17.30**.

la gara **AUDACE CERIGNOLA - MOLFETTA CALCIO** avrà luogo sul Campo Comunale "Monterisi" di Cerignola, con inizio alle ore **17.30**.

la gara **BARLETTA - CALCIO CAPURSO** avrà luogo sul Campo Comunale di Barletta, con inizio alle ore **17.30**.

la gara **NUOVA PUGLIA SPORT - CASTELLANA** è anticipata a **Sabato 07 Maggio 2005** ed avrà luogo sul Campo Comunale di Altamura, con inizio alle ore **16.00**.

**Girone B:** la gara **CAROVIGNO CALCIO - REAL SQUINZANO** è anticipata a **Sabato 07 Maggio 2005** ed avrà luogo sul Campo Comunale di Carovigno, con inizio alle ore **16.00**.

la gara **SAN DONATO - MASSAFRA** è anticipata a **Sabato 07 Maggio 2005** ed avrà luogo sul Campo Comunale di San Donato di Lecce, con inizio alle ore **16.00**.

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**Girone B:** la gara **CALCIO GIOIA - ATLETICO MOLA** è anticipata a **Sabato 07 Maggio 2005** ed avrà luogo sul Campo Comunale V.Einaudi Erb. Sint. di Gioia del Colle, con inizio alle ore **16.00**.

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**Girone D:** la gara **ATLETICO NARDO' - MELISSANO** avrà luogo sul **Campo Comunale di Nardò**, con inizio alle ore 16.30.

la gara **OLIMPIA - POLISPORTIVA GIOVANILE** avrà luogo Stadio Comunale "G.Specchia"-Pre Campo di Galatina, con inizio alle ore **10.00**.

**4. RISULTATI GARE****INCONTRI DISPUTATI****CAMPIONATO ECCELLENZA****GIRONE: UNICO**

<b>DATA</b>	<b>GIORNATA</b>			
30/04/05	18/R			
		CALCIO FASANO	FRANCAVILLA CALCIO	1 - 0
1/05/05	18/R			
		A.TOMA	MONOPOLI	0 - 1
		COPERTINO	SAN GIORGIO APRICENA	3 - 0
		FORTIS TRANI	ACQUAVIVA	1 - 0
		LUCERA CALCIO	CASARANO S.P.A.	1 - 1

PALAGIANELLO	TAURISANO	0 - 1
REAL ALTAMURA	BISCEGLIE 1913 DONUVA APD	1 - 0
STELLA JONICA S.GIORGIO J	PRO TREPZZI	4 - 1
SURBO	BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.	0 - 4
VICTORIA LOCOROTONDO	OSTUNI SPORT	3 - 2

**CAMPIONATO PROMOZIONE****GIRONE: A****DATA          GIORNATA**

1/05/05      14/R

CALCIO CAPURSO	CASTELLANETA	3 - 0
CASTELLANA	BARLETTA	2 - 2
MINERVINO MURGE	ARPIFOGGIA	0 - 0
MOLFETTA CALCIO	ALTAMURA S.R.L.	5 - 0
ORTA NOVA	ATLETICO CONVERSANO	0 - 1
PRO GIOIA	ATLETICO TRANI	3 - 0
SAN SEVERO	AUDACE CERIGNOLA	2 - 4
TORITTO	NUOVA PUGLIA SPORT	4 - 3

**GIRONE: B****DATA          GIORNATA**

1/05/05      14/R

FIAMMA SPORTIVA MONTERONI	CAROVIGNO CALCIO	2 - 4
GIOVENTU CALCIO MURO	MONTALBANO	3 - 0
MASSAFRA	GALATONE A.S.D.	4 - 1
PRO ITALIA GALATINA	POGGIARDO	5 - 0
REAL SQUINZANO	GIOVENTU CALCIO CUTRO	5 - 0
S.VITO	NOVOLI	0 - 0
SAN PANCRAZIO SALENTINO	SAN DONATO	3 - 0
VIRTUS MARTANO	ATLETICO CALCIO PALAGIANO	3 - 0

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA****GIRONE: A****DATA          GIORNATA**

1/05/05      14/R

ATLETICO VIESTE	PRO CARAPELLE	2 - 0
AUDACE BARLETTA	MATINUM	5 - 2
CASSANO MURGE	TERLIZZI CALCIO	2 - 3
CORATO	SAN GIOVANNI ROTONDO	3 - 1
LESINA	ATLETICO BOVINO	0 - 5
RAFFAELE CASTRIOTTA	CANOSA S.R.L.	4 - 2
TORREMAGGIORE CALCIO	PESCHICI	6 - 2
TROIA	NUOVA DAUNIA	3 - 6

**GIRONE: B****DATA          GIORNATA**

1/05/05      14/R

ALBEROBELLO	V.MAZZOLA CAROSINO	0 - 0
ATLETICO MOLA	PEZZE	2 - 1
CALCIO LEDE	CALCIO GIOIA	2 - 1
CISTERNINO	LIZZANO	1 - 0
FIBAL PULSANO 2000	CASAMASSIMA	0 - 1
FRAGAGNANO	ATLETICO MANDURIA	3 - 0 (*)
NUOVA LATERZA	POLIMNIA CALCIO	0 - 0
NUOVA POLISPORTIVA NOCI	PUTIGNANO CALCIO	0 - 0

(\*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

**GIRONE: C**

DATA	GIORNATA			
1/05/05	14/R	A. STEFANIZZI SOGLIANO	GIOVENTU CALCIO PARABITA	1 - 1
		ARADEO CALCIO	ASSI MAGLIE	1 - 1
		ATLETICO SANDONACI	PRO NEVIANO	3 - 2
		MARUGGIO CALCIO	CASERMETTE ARNESANO	1 - 2
		MIGGIANO	CAVALLINO	0 - 0
		STERNATIA	ERCHIE	1 - 2
		TUGLIE	SQUINZANO	1 - 2
		VEGLIE	NUOVA GIOVENTU SUPERSANO	3 - 0 (*)

(\*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GIRONE: A**

DATA	GIORNATA			
1/05/05	14/R	ASCOLI SARIANO	ORDONA CALCIO	3 - 0
		ATLETICO ORSARA	VIESTESE	4 - 2
		JUVENALIA	MARCONI	5 - 3
		MARGHERITA SPORT	URSUS TRANI	0 - 0
		NUOVA U.S. PIETRA	PRO MOLFETTA CALCIO	3 - 0 (*)
		REAL S.GIOVANNI	REAL CORATO	1 - 1
		SPORTING CLUB VICO	RODI CALCIO	0 - 2
		VIRGILIO MAROSO CANDELA	REAL BARLETTA	3 - 1

(\*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

**GIRONE: B**

DATA	GIORNATA			
1/05/05	14/R	ATLETICO GRAVINA	ATLETICO MODUGNO	1 - 1
		BITETTO	CALCIO PELLEGRINO	1 - 1
		GIOVENTU MARTINA	VIRTUS LOCOROTONDO	6 - 2
		LIBERTAS PALESE	ATLETICO CALCIO MOTTOLA	2 - 1
		NUOVA VALENZANO	EUROPA CALCIO PALESE	6 - 0
		PROMAXIMA	SPORTIVA TRIGGIANO	5 - 3
		SPORTING CLUB SAMMICHELE	SANTERAMO	4 - 0
		TURI	GINOSA	2 - 0 (*)

(\*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

**GIRONE: C**

DATA	GIORNATA			
1/05/05	14/R	ANDRISANI CALCIO 1995 TA	SAN CESARIO ARIA SANA	2 - 1
		CRISPIANO	MONTEMESOLA	6 - 3
		DELTA SAN DONATO	TORRE	3 - 1
		GIOVENTU PORTO CESAREO	SAN MARZANO	1 - 0
		ISCHIATARANTO	TORCHIAROLO	4 - 0 (*)
		MEC LECCE	ARSENAL SAVA	0 - 2
		MERINE	SPORTING CLUB MESAGNE	0 - 4
		SPORTING	GIOVENTU SAN MICHELE	0 - 3 (*)

(\*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

**GIRONE: D**

DATA	GIORNATA			
1/05/05	14/R	COLLEMETESE	OLIMPIA	3 - 1
		MELILEO A.S. TAURISANO	SANNICOLA CALCIO	3 - 2
		MELISSANO	ATLETICO SALVE	5 - 0 (*)
		NERETINA CALCIO	CORSANESE	4 - 1
		OTRANTO	FABIO CARIDDI CANNOLE	7 - 2
		POLISPORTIVA GIOVANILE	TAVIANESE	2 - 1
		SALIGNANO	ATLETICO NARDO	0 - 2
		STELLA DEL COLLE	SOLETO	3 - 2

(\*) Vedi delibera del Giudice Sportivo.

## GARE NON DISPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GIRONE UNICO

DATA	GIORNATA		
17/03/05	11/R	REAL ALTAMURA	PALAGIANELLO W

### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

#### GIRONE A

DATA	GIORNATA		
17/04/05	12/R	ATLETICO ORSARA	MARCONI k

#### GIRONE B

DATA	GIORNATA		
10/03/05	3/R	ATLETICO GRAVINA	NUOVA VALENZANO D

### LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE	DESCRIZIONE
A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO
M	NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
R	RAPPORTO NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO
Y	RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

## 5. GIUSTIZIA SPORTIVA

### 5.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Geom. Mauro Zito (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 03/05/2005, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### **5.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

--- GARE DEL 30/ 4/2005 ---

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Ammonizione con diffida (XII infr)**

COLUCCI DONATO (Calcio Fasano)

--- GARE DEL 1/ 5/2005 ---

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 5/ 6/2005 al sig. LENOCI ARCANGELO (ACQUAVIVA) A fine gara

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per tre gare effettive**

GIANFREDA GIANNI (A.Toma)

Espulso per doppia ammonizione proferiva volutamente in presenza del commissario di campo espressioni ingiuriose nei confronti dei componenti della terna arbitrale e di dirigenti federali.

##### **Squalifica per una gara effettiva**

BIASI DOMENICO (Acquaviva)  
TORRE LUCA (Palagianello)

##### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per due gare effettive**

PIGNATELLI ALESSANDRO (Acquaviva)  
A fine gara

##### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)**

LAPENNA ALESSANDRO (Fortis Trani)

##### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)**

GENCHI VITO (Acquaviva)  
GAETANI FABRIZIO (Copertino)  
MONACO WALTER (Copertino)  
AMATO MARCO (Ostuni Sport)

PRESICCI GIANLUCA (Palagianello)  
CURSI FRANCESCO (Real Altamura)  
MAURELLI SALVATORE (Victoria Locorotondo)

### **Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

CANNAROZZI FRANCESCO (Lucera Calcio)  
MARSEGLIA PIERO (Ostuni Sport)

GALASSO ELIO (Pro Trepuzzi)

### **Ammonizione con diffida (X infr)**

BAGNARA MASSIMO (Bisceglie 1913 Donuva Apd)

VICENTI DOMENICO (Real Altamura)

### **Ammonizione con diffida (VII infr)**

TOMA ROBERTO (Casarano S.P.A.)  
INGROSSO MARCO (Copertino)

MORGIGNO DANIELE (Real Altamura)

### **Ammonizione con diffida (III infr)**

CUCCOVILLO GAETANO (Bisceglie 1913 Donuva Apd)  
LANOTTE NICOLA (Fortis Trani)  
LELEUSO FILIPPO (Palagianello)  
PIPERIS AGOSTINO (Palagianello)

TESTINI SIMONE (San Giorgio Apricena)  
PIGNATALE DANIELE (Stella Jonica S.Giorgio J)  
PIZZOLLA EMANUELE (Stella Jonica S.Giorgio J)

## **5.1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

--- GARE DEL 1/ 5/2005 ---

### **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDE**

- €1.000      **AUDACE CERIGNOLA**  
Propri tifosi lanciavano in campo numerose pietre sul terreno di gioco senza conseguenze (2° RECIDIVA VEDI RAPPORTO COMMISSARIO DI CAMPO)
- €50          **ATLETICO CALCIO PALAGIANO**  
Per ritardata presentazione squadra in campo.

#### **A CARICO DI CALCIATORI**

##### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **Squalifica per una gara effettiva**

PORCELLUZZI SALVATORE  
DAMATO RUGGIERO

(Atletico Trani)  
(Audace Cerignola)

SOLIDORO DANIELE  
DIBELLO MASSIMILIANO

(Massafra)  
(Montalbano)

**NON ESPULSI DAL CAMPO**

**Squalifica per due gare effettive**

D AGOSTINO GIUSEPPE (San Severo)  
Vedi rapporto commissario di campo

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)**

MAGGIPINTO ORONZO (Barletta)

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)**

DE PALMA GIUSEPPE (Castellana)

EPIFANI ROBERTO (Galatone A.S.D.)

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

BENEGIAMO ANDREA (Fiamma Sportiva Monteroni)  
SIMONE FRANCESCO (Minervino Murge)  
ZAGARIA GIUSEPPE (Minervino Murge)

SPANO ALESSANDRO (Pro Italia Galatina)  
ZELANO GIUSEPPE (San Severo)

**Ammonizione con diffida (X infr)**

FRATICELLI FRANCESCO (Montalbano)

**Ammonizione con diffida (VII infr)**

LANNUNZIATA MARIO (Arpifoggia)  
MARINO ANTONIO (Barletta)  
BRUNI GIANLUCA (Calcio Capurso)

CASONE DANIELE (Castellana)  
COLUCCI GIANLUCA (Fiamma Sportiva Monteroni)  
LUPERTO LUCA (Galatone A.S.D.)

**Ammonizione con diffida (III infr)**

PINTO PIETRO (Barletta)  
CARELLA MICHELE (Calcio Capurso)  
VURCHIO GIACOMO (Minervino Murge)  
GRAPSI DANIELE (Montalbano)

PISTOIA GRAZIANO (Montalbano)  
RICEPUTO SALVATORE (Orta Nova)  
FERRARA TIZIANO (S.Vito)

**5.1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

--- GARE DEL 17/ 4/2005 ---

**RECLAMI**

**Gara ATLETICO MOLA - PUTIGNANO CALCIO del 17/ 4/2005**

Il G.S. esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la soc. A.S. Putignano calcio non ha dato seguito al reclamo preannunciato verso la gara in oggetto

DELIBERA

di confermare il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 1 - 2 in favore dell'A.S. Putignano calcio di addebitare la tassa reclamo sul conto della A.S. Putignano.

--- GARE DEL 1/ 5/2005 ---

## **GARE NON DISPUTATE O SOSPESE**

### **Gara FRAGAGNANO - ATLETICO MANDURIA del 1/ 5/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;  
rilevato che al 20° minuto del 1° tempo la Soc. Atletico Manduria, che aveva iniziato la gara con n. 8 calciatori, rimaneva in campo con soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 12 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

**DELIBERA**

di comminare alla Soc. Atletico Manduria la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della soc. Fragagnano.

### **Gara VEGLIE - NUOVA GIOVENTU SUPERSANO del 1/ 5/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;  
rilevato che al 16° minuto del 1° tempo la Soc. Nuova Gioventù Supersano, che aveva iniziato la gara con n. 7 calciatori, rimaneva in campo con soli 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere definitivamente la gara;

visti ed applicati gli artt. 12 comma 1 C.G.S. e 73 comma 2 N.O.I.F.,

**DELIBERA**

di comminare alla Soc. Nuova Gioventù Supersano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della soc. Veglie.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

##### **ATLETICO MANDURIA**

Vedi delibera.

##### **NUOVA GIOVENTU SUPERSANO**

Vedi delibera.

#### **AMMENDE**

**€500**

##### **NUOVA LATERZA**

A fine gara una persona estranea entrata negli spogliatoi colpiva l'arbitro con un calcio al bacino che gli procurava un leggero dolore. Sanzione contenuta per l'intervento dei dirigenti locali.

**€50 MARUGGIO CALCIO**

Per mancata richiesta di forza pubblica ed assenza del Servizio d'Ordine Sostitutivo.

### **A CARICO DI ALLENATORI**

**Squalifica fino al 5/ 6/2005**

DEL ZOTTI EMANUELE (TERLIZZI CALCIO)

**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per tre gare effettive**

MASOTTI LUIGI (Atletico Mola)  
Colpiva con uno schiaffo un avversario.

MORISCO GIUSEPPE (Pezze)  
Colpiva con uno schiaffo un avversario.

**Squalifica per due gare effettive**

SANTANGELO SAVERIO (Canosa S.R.L.)  
VECERA ROCCO (Peschici)  
JACOVAZZI ROMANO (Pezze)

**Squalifica per una gara effettiva**

CALICCHIO LUCA (Alberobello)  
MOROLLO GIUSEPPE (Audace Barletta)  
COLACICCO GIUSEPPE (Calcio Gioia)  
GENTILE DOMENICO (Calcio Ledo)  
BALDASSARRE DANILO GIUSEPPE (Cisternino)  
LACIRIGNOLA NICOLA (Pezze)  
TRENTA SANDRO (Sternatia)

**NON ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)**

CURCI GIUSEPPE (Audace Barletta)	PEZZAROSSA DOMENICO (Maruggio Calcio)
DIBITONTO GIUSEPPE (Audace Barletta)	LA TORRE GIUSEPPE (Matinum)
GIANNUZZI DOMENICO (Cisternino)	MIOLLA GIOVANNI (Terlizzi Calcio)
CAGNAZZO ANGELO (Lizzano)	PALOMBA GIANLUCA (V.Mazzola Carosino)

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

DIMA LUIGI (A. Stefanizzi Sogliano)	COSI ROCCO (Miggiano)
MIGHALI MIRCO (Aradeo Calcio)	DI BIASE FRANCESCO (Pro Carapelle)
SETTANNI GIANLUCA (Audace Barletta)	MONDELLI MICHELE (San Giovanni Rotondo)
PACE VITO (Casamassima)	TUFANO PASQUALE (Squinzano)
INTRONA ANTONIO (Cassano Murge)	FIORITO MATTEO (Tuglie)
TEMPINI SALVATORE (Fibal Pulsano 2000)	MEGA FLAVIO (Tuglie)

**Ammonizione con diffida (X infr)**

LISCO NICOLA (Atletico Mola)

**Ammonizione con diffida (VII infr)**

OLIVERI GIANNI LUCA (Fibal Pulsano 2000)	BARBATI MINISCHETT NICOLA (Polimnia Calcio)
DI GIULIO DANIELE (Maruggio Calcio)	SPADACCINO TULLIO (Pro Carapelle)
PALADINO RAFFAELE (Nuova Laterza)	CASSANO GIUSEPPE (San Giovanni Rotondo)
AIELLO ALESSANDRO (Nuova Polisportiva Noci)	COLAIANNI PAOLO (San Giovanni Rotondo)
DALENA PAOLO (Nuova Polisportiva Noci)	

### **Ammonizione con diffida (III infr)**

ANCONA CATALDO (Alberobello)  
MENOLASCINA ORONZO (Atletico Mola)  
CINQUE FRANCESCO (Atletico Vieste)  
MARFEO NICOLA (Fibal Pulsano 2000)  
NESCA SALVATORE (Fibal Pulsano 2000)  
PALADINO LUCIANO (Nuova Laterza)

GERNONE VITO (Nuova Polisportiva Noci)  
LANZILLOTTI ANTONIO (Pezze)  
LENOCI INNOCENZO (Pezze)  
GIACOVAZZO GIUSEPPE (Putignano Calcio)  
CARRABBA FRANCESCO (San Giovanni Rotondo)  
BOLLARDI FABRIZIO (Squinzano)

## **5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

--- GARE DEL 1/ 5/2005 ---

### **PREANNUNCI DI RECLAMO**

#### **Gara TURI - GINOSA del 1/ 5/2005**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S. GINOSA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

### **RECLAMI**

#### **Gara TURI - GINOSA del 1/ 5/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;  
rilevato che:

con preannuncio a mezzo fax del 2/5/05 la soc. GINOSA proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto;  
al preannuncio stesso, tuttavia, non faceva seguito, entro i termini abbreviati previsti dal CU 39 del 24/3/05, alcun reclamo tanto premesso

DELIBERA

- 1) dichiararsi improcedibile il reclamo proposto dalla soc. GINOSA con conseguente addebito della relativa tassa;
- 2) confermarsi il risultato conseguito sul campo di 2 - 0 in favore della società POL. TURI.

### **GARE NON DISPUTATE O SOSPENSE**

#### **Gara MELISSANO - ATLETICO SALVE del 1/ 5/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 42° minuto del primo tempo la società Atletico Salve, che aveva iniziato la gara con n° 11 calciatori, schierava in campo soli n° 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro;

Visto ed applicato l'Art. 12 comma 1 C.G.S.

DELIBERA

di comminare alla Società Atletico Salve la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 5 - 0 in favore della società Melissano, quale miglior risultato conseguito sul campo.

### **Gara NUOVA U.S. PIETRA - PRO MOLFETTA CALCIO del 1/ 5/2005**

Il Giudice Sportivo

rilevato che la società PRO MOLFETTA non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;

Visti ed applicati gli articoli 12 C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF

DELIBERA

- 1) di comminare alla società PRO MOLFETTA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società U.S. PIETRA ; nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 2) di comminare alla società PRO MOLFETTA l'ammenda di euro 110,00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;
- 3) di comminare alla società P.MOLFETTA l'ammenda di euro 150,00 quale indennizzo per mancato incasso.

### **Gara SPORTING - GIOVENTU SAN MICHELE del 1/ 5/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che:

l'arbitro non dava inizio alla gara, non avendo la Società Sporting di Sava provveduto ad effettuare il versamento di quanto richiesto dal Comitato Regionale Puglia con raccomandata n° 127231963145 del 21/4/05 la società Sporting di Sava presentava all'arbitro riserva scritta, con la quale deduceva di non avere ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comitato Regionale Puglia;

la citata richiesta, tuttavia, spedita, si ripete, a mezzo lettera raccomandata n°127231963145 del 21/4/05, risulta regolarmente pervenuta all'ufficio postale di Sava in data 23/4/05;

pertanto essa deve considerarsi regolarmente giunta a destinazione, con la conseguenza che sarebbe stato onere della società destinataria provvedere al suo ritiro ed ottemperare al versamento richiesto;

tanto premesso, visti ed applicati l'art. 12 C.G.S. e 53 comma 6° NOIF

DELIBERA

- 1) di comminare alla società SPORTING SAVA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società San Michele ; nonchè la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- 2) di comminare alla società SPORTING SAVA l'ammenda di euro 110,00 per prima rinuncia, sanzione così determinata in virtù di quanto previsto dal C.U. n° 1 del 1/7/04;

### **Gara ISCHIATARANTO - TORCHIAROLO del 1/ 5/2005**

Esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che al 24° minuto del primo tempo la società TORCHIAROLO, che aveva iniziato la gara con n° 7 calciatori, schierava in campo soli n° 6 tesserati, per cui l'arbitro era costretto ad interrompere l'incontro;

Visto ed applicato l'Art. 12 comma 1 C.G.S.

#### DELIBERA

di comminare alla Società TORCHIAROLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 4 - 0 in favore della società ISCHIATARANTO quale miglior risultato conseguito sul campo.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

##### **ATLETICO SALVE**

Vedi delibera

##### **PRO MOLFETTA CALCIO**

Vedi delibera

##### **SPORTING**

Vedi delibera

##### **TORCHIAROLO**

Vedi delibera

#### **PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:**

**PRO MOLFETTA CALCIO**            -1

Vedi delibera

**SPORTING**                                -1

Vedi delibera

#### **AMMENDE**

**€150**            **PRO MOLFETTA CALCIO**

Vedi delibera

**€150**            **SAN CESARIO ARIA SANA**

Alla fine della gara un calciatore della società rimasto non identificato, colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio, danneggiandola.

**€110**            **PRO MOLFETTA CALCIO**

Vedi delibera

**€110**            **SPORTING**

Vedi delibera

**A CARICO DI DIRIGENTI**

**Inibizione** a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 5/ 6/2005 al sig. PETRACCA GEREMIA (SALIGNANO)

**A CARICO DI MASSAGGIATORI****Squalifica. Fino al 31/ 5/2005**

DE FILIPPIS NICOLA (BITETTO)

**A CARICO DI ALLENATORI****Squalifica fino al 5/ 6/2005**

CASERTA CORRADINO (ATLETICO ORSARA)  
DE MARCO MASSIMO (SALIGNANO)

**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per due gare effettive**

CIARDO FABIO	(Atletico Salve)
CASCIARO BIAGIO	(Corsanese)

**Squalifica per una gara effettiva**

SAMMALI GABRIELE	(Atletico Salve)
CASCIARO SIMONE	(Corsanese)
CIALDINI GIANCARLO	(Melissano)
SARANELLI COSIMO GIANLUCA	(Polisportiva Giovanile)
PONZETTA ALESSANDRO	(Salignano)
DE LORENZIS LUCA	(San Cesario Aria Sana)
FILANNINO VINCENZO	(Ursus Trani)

**NON ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)**

GABRIELI PANTALEO (Collemetese)

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)**

PACE MICHELE (Atletico Gravina)	PROTOPAPA MICHELE (Melileo A.S. Taurisano)
D AMBROSIO GIUSEPPE (Ginosa)	PARTIPILO GIANLUCA (Nuova Valenzano)
IACONISI DANILO (Gioventu Porto Cesareo)	FUSO ANDREA (Sannicola Calcio)
FORTE ALFREDO (Marconi)	IACOVONE TEODORO (Sporting Club Vico)
RIZZO MASSIMILIANO (Mec Lecce)	

**Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)**

STOLA FRANCESCO (Andrisani Calcio 1995 Ta)	PALMA ANDREA (Melileo A.S. Taurisano)
DECATALDO GIOVANNI (Arsenal Sava)	RUSSO VITTORIO (Melileo A.S. Taurisano)
MARTINELLI FRANCESCO (Ascoli Satriano)	BELFIORE NICOLA (Nuova Valenzano)
GRAZIADEI DOMENICO (Atletico Gravina)	COSI MATTEO (Polisportiva Giovanile)
CERICOLA ROBERTO (Atletico Orsara)	PONZO MATTEO (Polisportiva Giovanile)
CATUCCI GIANLUCA (Ginosa)	DI BISCEGLIE CARMINE (Real Corato)
ROCCHETTI GIUSEPPE (Gioventu Martina)	MURRONE FRANCO (San Cesario Aria Sana)
CRISTIANO FELICE (Margherita Sport)	POLIMENO ROBERT TONI (Soletto)

### **Ammonizione con diffida (X infr)**

PRIGIONIERI MAURO (Andrisani Calcio 1995 Ta)  
GIOSUE GIUSEPPE (Ginosa)

STAPANE CRISTIAN (Neretina Calcio)  
LATTANZIO FRANCESCO (Ursus Trani)

### **Ammonizione con diffida (VII infr)**

DI BARI GIANNI (Atletico Modugno)  
ZACCARIA CESARE (Polisportiva Giovanile)  
DIMONTE ANTONIO (Real Barletta)

SCHIRINZI MAURIZIO (Salignano)  
CAMPANELLA GIUSEPPE (Virtus Locorotondo)

### **Ammonizione con diffida (III infr)**

DE MURO SALVATORE (Arsenal Sava)  
LOCONSOLE MARCELLO (Atletico Modugno)  
DE MONTE MARCO (Atletico Nardo)  
FERRARA MICHELE (Atletico Orsara)  
NATOLA MARCO (Gioventu Martina)  
FIORE VITO (Gioventu Porto Cesareo)

SCATIGNA COSIMO (Gioventu Porto Cesareo)  
COLAVITA BRUNO (Juvenalia)  
GROTTOLI COSIMO (Montemesola)  
LISO GIOVANNI (Real Corato)  
SABATO UMBERTO (Sporting Club Mesagne)  
SCARCELLA RALF (Stella Del Colle)

## **5.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Alfonso CARPINELLI e con la partecipazione dell' Avv. Angelo LOVECCHIO MUSTI, dell'Avv. Nicola PERSICO, dell'Avv. Giancarlo De Peppo, del Dott. Franco Caputo, del rag. Giacomo Lattanzi e del Prof. Pasquale Colaianni (componenti), e del sig. Michele SIRAGO (rappresentante AIA), nelle riunioni del 2 maggio e 4 maggio 2005 ha adottato i seguenti provvedimenti:

### **CAMPIONATO di ECCELLENZA**

**Gara: A:C. MONOPOLI- A.C.OSTUNI SPORT del 31 marzo 2005** (Reclamo dell'A.C.Ostuni Sport in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (Com.Uff.n. 42 del 14 aprile 2005) L'A.C. Ostuni Sport ha proposto reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo relativo alla gara in oggetto, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto, confermando il risultato conseguito sul campo di 4 - 1 in favore dell'A.C.Monopoli. L'A. C. Ostuni Sport chiede la riforma della delibera appellata e quindi che sia inflitta all'A.C. Monopoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ed in via subordinata la penalizzazione di punti in classifica in misura pari a quelli conquistati sul campo.

E' comparso per la reclamante l'Avv. Edoardo CHIACCHIO,il quale, dopo aver illustrato il reclamo proposto dalla società da lui difesa, esibisce copia del Com.Uff.n. 290/c del 5 aprile 2005 contenente la decisione del Giudice Sportivo relativa all'incontro Reggiana-Benevento del 26 marzo 2005 con i relativi allegati;conclude per l'accoglimento delle istanze riportate nel reclamo dell'A.C.Ostuni Sport. Dichiaro di non aver ricevuto le controdeduzioni dell'A.C.Monopoli e chiede (semprechè tali controdeduzioni pervengano tempestivamente)che ne venga informata la società reclamante da lui difesa.

La Commissione Disciplinare si riserva di decidere.

Successivamente, alle ore 11,30, poiché sono pervenute a questa Commissione Disciplinare le controdeduzioni dell'A.C.Monopoli tempestivamente inviate il 30 aprile 2005 ai sensi dell'art. 24 CGS, la Commissione rinvia la discussione del reclamo in epigrafe citato, al 4 maggio 2005, alle ore 10, inviandone comunicazione telegrafica alle parti interessate.

All'udienza del 4 maggio 2005 sono comparsi per il Monopoli il legale rappresentante della Società e l'Avv. Alessio Piscini, e per l'A.C. Ostuni Sport l'Avv. Stefano Semeraro.

**In via preliminare** va esaminata l'eccezione di nullità e di inammissibilità dell'intero processo svolto dinanzi al G.S., sollevata, con le sue controdeduzioni del 30/4/05, dalla AC Monopoli, secondo cui l'omesso contestuale invio –da parte dell'A.C. Ostuni- di copia della dichiarazione di preannunzio di reclamo al G.S. avrebbe inficiato l'intero procedimento instauratosi dinanzi a quel Giudice; rendendo quindi inammissibile ed improseguibile anche quello pendente dinanzi a questa Commissione.

L'eccezione succitata non ha fondamento e va pertanto rigettata per i seguenti motivi.

Aldilà di libere interpretazioni meramente lessicali; necessaria e doverosa è - sotto il profilo esegetico - l'individuazione della "ratio legis" che deve guidare l'interprete nell'applicare correttamente le norme.

Nella specie in esame non sembra possa revocarsi in dubbio che la funzione - sua propria - del c.d. "preannuncio di reclamo" (art. 24 n.5 - lett. b C.G.S.) sia quello di impedire che il G.S. adotti provvedimenti disciplinari di alcun tipo, sulla base dei soli documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro, degli assistenti, dei commissari di campo etc.); senza aver prima esaminato ulteriori fatti e circostanze che la società reclamante intende sottoporre alla sua valutazione ed al suo giudizio.

Nessuna utilità pratica (oltreché concettuale) può - di contro - rinvenirsi a favore della presunta "controparte" della reclamante (ai fini del regolare svolgimento del procedimento dinanzi al G.S.); se è vero che, la mancata comunicazione del c.d. "preavviso di reclamo" non creerebbe alcun pregiudizio a chi non è tenuto a svolgere alcuna attività prodromica al processo; analoga cioè a quella della ricorrente.

L'eccezione di nullità e di inammissibilità, sollevata in "limine litis" dall'A.C. Monopoli, va pertanto rigettata.

Passando quindi alla trattazione del merito, la Commissione ritiene di dover respingere anche il ricorso proposto dalla 'A.C. Ostuni Sport, per i seguenti motivi.

Pur potendosi dare atto del puntuale ed apprezzato sforzo dialettico profuso dalla A.C. Ostuni Sport per iscritto e nel corso della discussione orale, a sostegno delle proprie tesi; nella sostanza è apparso evidente alla Commissione che, tutte le argomentazioni addotte dalla reclamante siano dirette -e limitate- alla sola disamina degli elementi presuntivi (gravi, precisi e concordanti) relativi alla sussistenza delle lesioni subite dal tesserato Luigi INCITTI; ed alle modalità, tempi e luoghi in cui tali lesioni si sarebbero verificate.

Ciò che però rileva nel presente processo è l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità fra i fatti occorsi e le lesioni subite dall'Incitti; se cioè queste ultime siano state provocate da una unilaterale e proditoria aggressione di persone vicine alla A.C. Monopoli; ovvero se le lesioni riportate dal calciatore succitato siano state la conseguenza diretta ed immediata di una generica "rissa" (così come risulta dagli atti del processo), della quale tuttavia sfuggono gli elementi di individuazione delle cause che l'avrebbero determinata.

"Rissa" che peraltro è sfuggita (sia nella fase iniziale che di svolgimento) agli organi federali (arbitro, assistenti e commissari di campo) i cui atti c.d. "ufficiali", costituiscono la base indefettibile su cui fondare qualsivoglia decisione di natura disciplinare sportiva.

Né rileva, ai fini succitati, la semplice quanto generica dichiarazione (più volte richiamata dalla società reclamante) del Commissario di campo che avrebbe constatato di persona la sussistenza delle lesioni riportate dal calciatore Luigi Incitti, nell'immediatezza di generiche "grida" e di un concitato movimento (nei corridoi e negli spogliatoi) di persone di parte contraria a quella dell'A.C. Ostuni.

Affermazioni queste che aldilà della loro genericità, non possono assurgere a dignità di prova di un fatto tanto influente da aver alterato il regolare svolgimento della gara.

Anche perché dagli atti del processo risulta che l'A.C. Ostuni ha regolarmente schierato i suoi undici elementi per la disputa della gara; rimanendo quindi esclusa anche l'ipotesi di una menomazione della sua squadra sotto il profilo numerico.

Né può argomentarsi -a contrario- che la diversità di valore tecnico ed agonistico del "sostituito" con il "sostituto", (ammesso che una tale sostituzione sia avvenuta in concreto, a seguito delle lesioni subite dall'Incitti) possa considerarsi un fatto e/o una circostanza tale da influire sul regolare svolgimento di una gara; vertendosi in tema di valutazioni meramente ipotetiche e presuntive, effettuabili non già prima

dell'inizio di una gara (come nella specie in esame); ma solo a posteriori; quindi né pertinenti né esaminabili in questa sede.

Ai fini poi più generali, (relativi cioè al regolare svolgimento della gara), risulta dagli atti ufficiali che il clima nell'ambito del quale si è svolto l'incontro di calcio, è stato "normale" per cui la vicenda relativa alle lesioni lamentate dal calciatore Incitti può ritenersi, rappresentativa di un fatto episodico ed isolato.

Sia l'arbitro che gli assistenti infatti, nei rispettivi loro referti di gara, non solo non hanno accennato alla "grida" e/o alle "risse" (percepite e riferite solo da uno dei Commissari di campo); ma addirittura hanno dichiarato "normale" sia il comportamento dei dirigenti, che quello del pubblico.

In definitiva quindi, dando per ammessi i fatti occorsi negli spogliatoi, - prima della gara -, innanzi richiamati (a seguito dei quali il calciatore Luigi Incitti ha riportato le note, pur gravi lesioni) non per questo può affermarsi che un tale episodio possa aver influito sul regolare svolgimento della gara rientrando semmai fra quelle violazioni che il G.S. ha già punito con l'ammenda di €1.000,00 a carico dell'A.C. Monopoli.

Provvedimento disciplinare, quest'ultimo, insuscettibile di riforma non solo e non tanto perché non è questo uno dei motivi di impugnazione oggetto d'esame in questa sede; ma anche ed essenzialmente perché un provvedimento sanzionatorio adottato dal G.S. (diverso da quelli relativi ai risultati delle gare), in ogni caso non avrebbe potuto mai costituire oggetto di ricorso da parte dell'A.C. Ostuni Sport per una evidente sua carenza di legittimazione.

Motivo questo per il quale va anche rigettata la richiesta **subordinata** (proposta dalla medesima succitata reclamante A.C. Ostuni Sport) di "...penalizzazione di punti in classifica a carico della Monopoli Calcio pari a quelli conquistati sul campo..." (testualmente dal ricorso del 20/4/05); rientrando la modifica di una sanzione disciplinare, nell'ambito delle punizioni - irrogabili e modificabili d'ufficio -, dagli organi della giustizia sportiva nei soli casi previsti dalle norme federali, non ricorrenti nella specie in esame.

Tutto ciò premesso la Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia

#### DELIBERA

- rigettarsi l'eccezione preliminare dell'A.C. Monopoli di nullità e di inammissibilità del reclamo proposto dall'A.C. Ostuni Sport del 20/4/05;
- rigettarsi il reclamo (sia relativo alla domanda principale che a quella subordinata), proposto dall'A.C. Ostuni Sport;
- disporsi l'addebito della tassa sul conto della società, così come richiesto dalla reclamante.

#### **CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI**

**Gara: UNIONE SPORTIVA SPINAZZOLA – ANSPI SANTERASMO DEL 24 aprile 2005** (Reclamo della Società ANSPI Santerasma avverso il risultato della gara per la posizione irregolare dei calciatori ERRIQUEZ CARLO, nato 25.04.1985 e MARTINO GIOVANNI, nato il 20.03.1987, tesserati con l'Unione Sportiva Spinazzola) (Com. Uff. n. 37 del 28 aprile 2005).

La Società ANSPI Santerasma ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare dei calciatori dell'Unione Sportiva Spinazzola ERRIQUEZ CARLO e MARTINO GIOVANNI.

Il reclamo, inviato nei termini è stato proposto erroneamente al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Bari. Dagli accertamenti effettuati presso l'ufficio tesseramenti di questo Comitato Regionale il calciatore Erriquez Carlo non risulta tesserato, mentre il calciatore Martino Giovanni risulta tesserato con la Società Torrepino Spinazzola, che disputa il campionato Regionale Serie C2 del calcio a 5.

Pertanto il reclamo risulta fondato.

P.Q.M.

**D E L I B E R A**

Accogliere il reclamo proposto dalla Società ANSPI Santerasma, e, per l'effetto infliggere all'Unione Sportiva Spinazzola la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della soc. ANSPI Santerasma.

Restituire la tassa versata di €78,00 stante l'accoglimento del reclamo.

Infliggere al calciatore Martino Giovanni la squalifica fino al 31 dicembre 2005 e all'Unione Sportiva Spinazzola l'ammenda di €300,00.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16/05/2005.**

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 05/05/2005.**

IL SEGRETARIO  
**Antonio Rossiello**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**